REGOLAMENTO ORGANICO

DELLA

CROCE ROSSA

ITALIANA

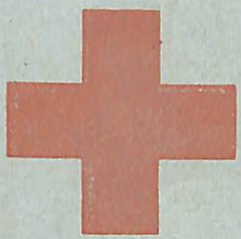

Approvato dai Ministeri della Guerra e della Marina con Dispaccio del 1.° Maggio 1885.

ROMA
COI TIPI DELLA TIPOGRAFIA ROMANA
Piazza S. Silvestro, N. 75

1885.

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b
712

BIBLIOTECA PROVINCIALE DI TORINO

REGOLAMENTO ORGANICO

approvato dai Ministeri della Guerra e della Marina
con Dispaccio del 1.° Maggio 1885.

Premesse

Il presente Regolamento è provvisorio, e resterà in vigore per tre anni.

Durante questo lasso di tempo il Consiglio Direttivo del Comitato Centrale porrà tutta la sua attenzione nell'osservare le lacune e i difetti che in esso si riscontrassero, terrà conto delle osservazioni e proposte che gli verranno fatte dai Sotto Comitati, in modo di potere, spirati i tre anni sopraindicati, proporre all'approvazione del Comitato Centrale un Regolamento definitivo.

Esso è compilato in base al concetto fondamentale che le sue prescrizioni siano la naturale conseguenza di prescrizioni più generiche contenute nello Statuto, in modo che esse servano a sviluppare i principi che informarono questo.

Esso dunque si occupa principalmente:

a) di alcuni disposizioni generali;

b) del modo con cui i Ministeri della Guerra e della Marina esercitano la loro tutela e sorveglianza sull'Associazione;

c) del modo di costituzione e dei rapporti gerarchici ed amministrativi fra il Comitato Centrale, il Consiglio Direttivo, i Sotto-Comitati Regionali, di Sezione, Locali e Comunali;

d) della Commissione per il servizio d'Assistenza all'Armata di Mare;

e) delle Rappresentanze all'Estero;

f) dell'Unione delle Dame;

g) dei Diplomi d'Onore e di Benemerenza.

Disposizioni Generali

ART. 1. — A termini dell'articolo 5 dello Statuto, è assolutamente vietato in qualunque occasione, in tempo di pace, l'uso in pubblico della Bandiera e del Bracciale dell'Associazione, meno i casi previsti dallo Statuto.

I Sotto Comitati che trasgredissero a tale disposizione, saranno dal Presidente del Comitato Centrale deferiti alle competenti autorità.

ART. 2. — Il Capitale e il Materiale dell'Associazione a termini dell'Art. 22 dello Statuto, sono esclusivamente destinati al soccorso dei Militari feriti e malati in Guerra.

Resta per conseguenza assolutamente vietato, impiegare sì l'uno che l'altro in tutto o in parte per qualunque scopo che non sia il sopraindicato.

ART. 3. — L'Assemblea Generale dei Soci di tutto il Regno, a termini dell'Art. 15 dello Statuto, si convoca in Roma colle norme da esso prescritte.

ART. 4. — Avranno in essa diritto di voto i Soci i quali già fossero tali il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dell'avviso di convocazione, e che a quel tempo avessero pagata presso il rispettivo Sotto-Comitato la loro quota annuale.

ART. 5. — Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci temporanei dovranno, a norma dell'Art. 15 dello Statuto, presentare le ricevute di versamento della loro quota annuale; i Soci perpetui dovranno presentare una dichiarazione del proprio Sotto-Comitato che indichi tale loro qualità.

Il termine utile per tali presentazioni, scadrà a mezzogiorno del giorno in cui avrà luogo l'Assemblea.

Tutela e sorveglianza dei Ministeri della Guerra e della Marina

ART. 6. — I Ministeri della Guerra e della Marina, esercitano la loro tutela e sorveglianza sull'Associazione a norma della Legge 30 Maggio 1882, n. 768. Serie 3ª, e tengonsi informati di tutti i suoi atti colla presenza dei propri Delegati alle adunanze del Comitato Centrale e del Consiglio Direttivo, in base agli Art. 12 e 14 dello Statuto.

Del Comitato Centrale

ART. 7. — Il Comitato Centrale residente in Roma, è investito della personalità giuridica dell'Ente Morale.

Esso esercita i diritti e compie i doveri inerenti a tale attributo, per mezzo del Presidente.

ART. 8 — Ad Esso appartiene la direzione dell'Associazione, e perciò gli spetta promuoverne costantemente l'incremento, tutelarne l'Amministrazione, organizzarne tutte le forze, al solo scopo di poter concorrere, in tempo di guerra, al servizio sanitario presso le Armate di terra e di mare.

ART. 9. — Esso esercita questa sua missione per mezzo del Consiglio Direttivo, e col concorso dei Sotto-Comitati.

ART. 10. — È costituito nel modo prescritto dall'Art. 12 dello Statuto.

ART. 11. — Esso si aduna, in via ordinaria, due volte l'anno, in Aprile e in Novembre, e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno, o in seguito a proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 12. — In via ordinaria la sua convocazione deve essere fatta per mezzo di invito scritto, indetto quindici giorni prima di quello stabilito per l'Adunanza.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato l'Ordine del giorno delle materie a trattarsi.

In via d'urgenza i termini prescritti potranno essere

abbreviati, e in casi eccezionali, potrà anche essere soppressa la enunciazione dell'Ordine del Giorno.

Art. 13. — Nelle sue adunanze esso tratta:

a) dell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, presentati dal Consiglio Direttivo, salvo la definitiva approvazione del consuntivo da parte dell'Assemblea dei Soci a termini dell'Art. 15 dello Statuto, e quella di ambedue i bilanci per parte dell'Autorità Tutoria;

b) dell'accettazione o rifiuto di lasciti e doni;

c) dell'impiego dei capitali;

d) delle questioni di massima, d'ordine generale, amministrativo e tecnico.

Art. 14. — Esso giudicherà su tutte le vertenze concernenti le ripartizioni delle Circoscrizioni, e dietro proposta del Consiglio Direttivo, potrà delegare poteri speciali a qualunque dei Sotto-Comitati.

Del Presidente dell'Associazione

Art. 15. — Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue attribuzioni, ed in base all'Art. 7 del presente Regolamento, esercita le funzioni relative alla Personalità Giuridica dell'Associazione.

Art. 16. — È ad Esso particolarmente affidata l'applicazione e l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 17. — Egli rappresenta il Comitato Centrale nei rapporti col Governo Nazionale, col Comitato Internazionale e coi Comitati Esteri.

Art. 18. — Egli ha facoltà, in caso di assenza o quando lo creda opportuno, di delegare tutti o parte de' suoi poteri ad uno dei Vice-Presidenti, ed in assenza di questi, anche ad un Membro del Consiglio Direttivo.

Art. 19. — Egli presiede le Assemblee Generali dei Soci che si tengono in Roma e le adunanze del Comitato Centrale.

In sua assenza presiederà il Vice-Presidente più anziano fra i presenti.

Art. 20. — Egli ha diritto d'intervenire alle adunanze di tutti i Sotto Comitati del Regno, sia direttamente che per mezzo di suoi Delegati, e di sospendere l'esecuzione di deliberazioni che i Sotto-Comitati prendessero, qualora Egli credesse di rinvenirvi atti contrari allo Statuto, o lesivi agli interessi generali dell'Associazione.

Qualora un Sotto-Comitato persistesse nell' esecuzione di deliberazioni state sospese, Egli sentito il Consiglio Direttivo, ha facoltà di deferirlo all'Autorità Tutoria, la quale potrà deciderne lo scioglimento.

Art. 21. — Egli ha facoltà di sconfessare gli atti di un Sotto-Comitato, qualora essi siano contrari alla lettera ed allo spirito dello Statuto, e agl' interessi dell'Associazione e della Nazione.

Art. 22. — Egli, qualora lo creda opportuno, ha facoltà di richiedere la convocazione straordinaria di qualunque Sotto-Comitato.

Quando ingiungesse una tale convocazione sarà tenuto a farne conoscere lo scopo.

Art. 23. — A lui spetta:

a) di convocare il Consiglio Direttivo;

b) proporre ad esso le materie a trattarsi dal Comitato;

c) firmare gli atti relativi agli interessi dell'Associazione;

d) nominare gli incaricati presso i Sotto-Comitati Regionali in via di costituzione;

e) nominare e dispensare dalla loro carica i Delegati all'Estero.

Art. 24. — Ha facoltà di ripartire fra i membri del Consiglio Direttivo, le varie attribuzioni di esso, e dar loro incarichi speciali, nel modo che credesse più conveniente.

I membri del Consiglio Direttivo, investiti di attribuzioni od incarichi speciali, assumono verso il Presidente la re-

sponsabilità morale del regolare andamento di servizi ad essi affidati.

Del Consiglio Direttivo

ART. 25. — Il Consiglio Direttivo costituito a norma dell'Art. 14 dello Statuto, rappresenta, in unione al Presidente, il Comitato Centrale.

Esso veglia al regolare andamento dell'Associazione e alla esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato.

ART. 26. — Nomina nel suo seno un Segretario del Consiglio, incaricato di tenere i Verbali delle sedute del Consiglio stesso e del Comitato Centrale.

ART. 27. — Ha facoltà di nominare commissioni speciali per il disimpegno di determinati servizi.

ART. 28. — Ad esso spetta:

a) preparare i bilanci del Comitato Centrale;

b) fissare il giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie del Comitato Centrale e decidere sulle materie a trattarsi da Esso;

c) nominare e licenziare gli impiegati e salariati;

d) deliberare intorno all'uso delle somme stanziate in bilancio sotto il titolo di impreviste ed a calcolo;

e) stringere contratti per acquisto o confezione di materiali, nei limiti del bilancio approvato;

f) compiere gli studi necessari per l'organizzazione del personale e materiale, e provvedere alla loro attuazione;

g) provvedere all' istruzione tecnica del personale di soccorso;

h) amministrare i fondi dell'associazione di spettanza del Comitato Centrale;

i) approvare i bilanci preventivi e consuntivi che vengono presentati dai Sotto-Comitati Regionali, allo scopo di unirli ai bilanci del Comitato Centrale ed inviarli all'Autorità Tutoria per la debita approvazione, a forma della Legge 30 Maggio 1882, del Regio Decreto 7 Febbraio 1884, e dell'Art. 16 dello Statuto.

Quest'approvazione non importa per il Consiglio Direttivo alcuna responsabilità per l'accertamento ed applicazione dei detti bilanci, la quale rimane intera sui Sotto-Comitati che li hanno proposti ed eseguiti;

l) deliberare sulle domande di delegazioni di poteri, sia a favore dei Sotto-Comitati di Sezione, che locali;

m) provvedere a che la Contabilità dei Sotto-Comitati Regionali, sia tenuta in modo uniforme.

Art. 29. — I capitali mobili e fondi disponibili di spettanza del Comitato Centrale saranno depositati presso Istituti o Banche che godano la pubblica fiducia.

Ogni movimento di danaro tanto in entrata che in uscita dovrà risultare da apposito registro a matrice, di cui ogni polizza porterà la firma del Presidente o chi per esso, e quella d'un incaricato dell'ufficio di Contabilità.

Qualora trattisi di movimento materiale, alla firma dell'ufficio di Contabilità, si sostituirà quella dell'incaricato del magazzino.

Art. 30. — Esso costituito come all'art. 25, in caso di urgenza, può, sotto la sua responsabilità, prendere qualsiasi deliberazione di competenza del Comitato Centrale, riferendone poi al medesimo nella sua prima adunanza.

Art. 31. — Esso si aduna, in via ordinaria, una volta al mese, per trattare le pratiche in corso, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente creda opportuno di convocarlo, o che tre membri di esso ne facciano formale richiesta.

Dei Sotto-Comitati Regionali

Art. 32. — I Sotto-Comitati Regionali sono istituiti in ogni città, dove ha sede un Comando di Corpo d'Esercito.

Art. 33. — Essi si compongono:

a) del Presidente;

b) del numero di Consiglieri che da ciascuno di essi si riterrà opportuno, purchè non sia minore di otto;

c) dei Delegati dei Sotto-Comitati di Sezione posti nella Circoscrizione.

Art. 34. — Essi amministrano le rendite loro spettanti;

a) da lascite e donazioni;

b) da azioni perpetue o temporanee dei contribuenti inscritti presso la Circoscrizione.

Le loro deliberazioni che eccedessero i limiti dell' Amministrazione ed in qualsiasi modo potessero impegnare il patrimonio, e il credito dell' Associazione, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale. — In mancanza di questa approvazione od in caso di rifiuto di consenso, le dette deliberazioni saranno nulle, e non potranno in alcun modo vincolare l'Associazione nè di fronte ai terzi, nè nei rapporti interni di Amministrazione.

Art. 35. — Essi sono sotto la dipendenza del Comitato Centrale, per tutto quanto riguarda l' indirizzo generale dell'Associazione, la scelta e forma del materiale che intendessero confezionare, e l'iscrizione del personale di soccorso.

Art. 36. — Essi eleggono nel loro seno due Vice-Presidenti, un Economo ed un Segretario, i quali, insieme al Presidente, compongono la Presidenza e funzionano da Consiglio Direttivo.

Nominano altresì a termine dell'art. 12 dello Statuto il proprio Delegato presso al Comitato Centrale.

Art. 37. — I capitali mobili e fondi disponibili di loro spettanza, saranno depositati presso Istituti o Banche, che godano della pubblica fiducia.

Ogni movimento di danaro e di materiale tanto in entrata che in uscita dovrà risultare da apposito registro a matrice, di cui ogni polizza porterà la firma del Presidente o chi per esso, e quella della persona incaricata della Contabilità.

Art. 38. — I membri del Sotto-Comitato Regionale durano in carica cinque anni, ed ogni anno se ne rinnoverà il quinto.

Per i primi quattro anni gli uscenti saranno designati dalla sorte, in seguito scadranno per ordine di anzianità.

Il Delegato presso il Comitato Centrale rimarrà in carica tre anni.

Gli uscenti di carica sono sempre rieleggibili.

Art. 39. — I Sotto-Comitati regionali, come intermediari ordinari del Comitato Centrale, hanno la direzione superiore di tutti i Sotto-Comitati di Sezione, Locali e Comunali esistenti nella Circoscrizione.

Applicano quindi le disposizioni dello Statuto e del Regolamento organico, alla costituzione, e funzionamento dei diversi Sotto-Comitati.

Prescrivono ad essi le norme di contabilità, protocollo, ecc. ecc. in modo che l'amministrazione di tutti i Sotto-Comitati della circoscrizione, sia regolata in conformità allo Statuto, ai Regolamenti, ed alle disposizioni generali che venissero date dal Consiglio Direttivo del Comitato Centrale.

Art. 40. — Essi si riuniscono in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, per la nomina dei componenti le cariche sopraccennate, e per prendere quelle deliberazioni che loro venissero presentate dalla propria Presidenza.

Art. 41. — Le adunanze dei Sotto-Comitati Regionali, in prima convocazione, non sono valide se non è presente la metà più uno dei componenti il Sotto-Comitato stesso.

Art. 42. — I Sotto-Comitati Regionali dovranno inviare annualmente al Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, un resoconto sommario, morale ed economico di tutta la Circoscrizione, e in doppio esemplare i propri bilanci preventivi e consuntivi e quelli riassuntivi di tutti i Sotto-Comitati della Circoscrizione, per l'approvazione a norma dell'art. 28 lettera *i*.

Invieranno altresì annualmente l'inventario del materiale esistente, sia presso di loro, sia presso i detti Sotto-Comitati, e l'elenco del Personale di soccorso inscritto per il caso di guerra.

Il Bilancio preventivo sarà inviato al Consiglio Direttivo del Comitato Centrale per il 31 Ottobre d'ogni anno. Il Resoconto morale economico, ed il consuntivo dell'anno antece-

dente, saranno inviati non più tardi del 15 Marzo di ogni anno.

Art. 43. — I Sotto-Comitati Regionali, qualora riscontrino in un Sotto-Comitato di Sezione o Locale, posto nella loro Circoscrizione, l'opportunità e le qualità volute o lo consiglino la situazione topografica o interessi militari, potranno chiedere al Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, di delegare ad esso poteri speciali.

Art. 44. — Il Presidente e la Presidenza dei Sotto-Comitati regionali hanno rispettivamente per la loro Circoscrizione, sia per quanto è disposto dall'Art. 24, che per la sorveglianza sui Sotto-Comitati di Sezione, Locali e Comunali, che per gli atti d'amministrazione citati all'Art. 28 del presente Regolamento, gli stessi diritti e mansioni che hanno il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Comitato Centrale verso di loro.

Art. 45. — Ogni anno nel mese di Febbraio i Soci inscritti presso una Circoscrizione, verranno riuniti in Assemblea Generale per:

a) udire ed approvare il resoconto morale ed economico;

b) udire ed approvare il Consuntivo dell'anno precedente;

c) eleggere il Presidente del Sotto-Comitato quando esso sia scaduto dalla carica;

d) eleggere i membri del Sotto-Comitato che scadano per estrazione od anzianità.

Art. 46. — Alle dette Assemblee avranno diritto di voto solo i soci inscritti anteriormente al giorno in cui sia stato emanato l'avviso di convocazione, ed abbiano pagato la loro quota annuale.

Art. 47. — Qualora Istituzioni Corpi Morali, Società o Sodalizi, legalmente costituiti, a termini dell'art. 18 dello Statuto, offrissero la loro cooperazione all'Associazione, dovranno farne domamda sia direttamente alla Presidenza del Comitato Centrale, sia per mezzo del proprio Sotto-Comitato Regionale.

Art. 48. — In questo secondo caso esso delibererà sulla convenienza dell'accettazione dell'offerta, e trasmetterà immediatamente le domande alla Presidenza del Comitato Centrale, accompagnandole del proprio voto.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, a termine del precitato Art. 18 delibererà sull' accettazione dell'offerta, e in questo caso farà le dovute pratiche presso le Autorità, e darà sollecita comunicazione del risultato delle medesime.

Art. 49. — La prima costituzione dei Sotto Comitati Regionali ove già non esiste un Sotto-Comitato, è fatta direttamente dal Consiglio Direttivo del Comitato Centrale.

Un Sotto-Comitato Regionale non è costituito se non avrà raggiunto il numero di cento soci. Fino a quel momento il Consiglio Direttivo del Comitato Centrale provvederà con propri incaricati.

Durante questo tempo, i Soci saranno convocati in Assemblea Generale, dagli incaricati del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, per udire il resoconto economico e per approvare il bilancio consuntivo.

Raggiunto che sia il numero di soci sopraindicato, gli incaricati del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, procederanno alle elezioni ed il Sotto-Comitato sarà definitivamente costituito.

Nelle città dove esiste e funziona un Sotto-Comitato creato anteriormente alla promulgazione dello Statuto vigente, lo si riguarderà come legalmente costituito, indipendentemente dal numero dei soci che esso conta, e per conseguenza ne eserciterà le attribuzioni a norma del presente Regolamento.

Dovrà però eleggere le cariche in armonia alle presenti disposizioni.

Art. 50. — Le attribuzioni del Sotto-Comitato Regionale della Circoscrizione di Roma, sono, a termini dell' Art. 7 dello Statuto, compenetrate nel Comitato Centrale, il quale le esercita per mezzo di una Sezione composta di uno dei quattro Vice-Presidenti scelto dal Presidente, e di due Membri del Comitato Centrale da questo eletti.

La detta Sezione si occupa della parte amministrativa e della sorveglianza e direzione dei Sotto-Comitati della Circoscrizione, a termini del presente Regolamento.

Dei Sotto-Comitati di Sezione

Art. 51. — Sono Sotto-Comitati di Sezione quelli che trovansi in città sede di Comando di Divisione Militare, o sieno Capoluogo di Provincia.

Art. 52. — Essi si compongono:

a) del Presidente;

b) del numero di Consiglieri che da ciascuno di essi si riterrà opportuno, purchè non sia minore di sei.

Essi avranno un loro Delegato presso il Sotto-Comitato Regionale della Circoscrizione di cui fanno parte.

Art. 53. — Essi amministrano le rendite loro spettanti:

a) da lasciti o donazioni;

b) da azioni perpetue o temporanee di soci iscritti presso di essi.

Le loro deliberazioni che eccedessero i limiti dell'amministrazione, ed in qualsiasi modo potessero impegnare il patrimonio o il credito dell'Associazione, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale.

In mancanza di questa approvazione od in caso di rifiuto di consenso, le dette deliberazioni saranno nulle; e non potranno in alcun modo vincolare l'Associazione, nè di fronte ai terzi, nè nei rapporti interni di Amministrazione.

Art. 54. — Sono sotto la dipendenza del Sotto-Comitato Regionale della Circoscrizione, di cui fanno parte, per tutto quanto riguarda l'indirizzo generale dell'Associazione, per la scelta e forma del materiale che intendessero confezionare e l'iscrizione del personale di soccorso a norma dell'art. 35.

Art. 55. — Essi nominano nel loro seno due Vice-Presidenti, un Economo e un Segretario, i quali in unione

al Presidente compongono la Presidenza e funzionano da Consiglio Direttivo.

Nominano inoltre il proprio Delegato presso il Sotto-Comitato Regionale, della Circoscrizione di cui fanno parte.

Art. 56. — I capitali mobili e fondi disponibili di loro spettanza, saranno depositati presso Istituiti o Banche che godano della pubblica fiducia.

Ogni movimento di denaro e di materiale tanto in entrata che in uscita, dovrà risultare da apposito registro a matrice, di cui ogni polizza porterà la firma del Presidente o chi per esso, e quella della persona incaricata della Contabilità.

Art. 57. — I membri dei Sotto-Comitati di Sezione, ed il loro Delegato presso il Sotto-Comitato Regionale, durano in carica cinque anni ed ogni anno se ne rinnova il quinto. Nei primi quattro anni gli uscenti saranno designati dalla sorte, dopo scadranno a seconda dell'anzianità.

Gli uscenti di carica sono sempre rieleggibili.

Art. 58. — I Sotto-Comitati di Sezione si riuniscono, in via ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, per l'elezione delle cariche sopraccennate e per prendere quelle deliberazioni che loro venissero presentate dalla propria Presidenza.

Art. 59. — I Sotto-Comitati di Sezione dovranno inviare annualmente al proprio Sotto-Comitato Regionale, un breve resoconto morale ed economico della loro gestione, ed in doppio esemplare il loro bilancio preventivo e consuntivo, per l'approvazione, a norma dell'Art. 28 lettera *i*. Invieranno altresì l'inventario del materiale esistente presso di essi e l'elenco del personale iscritto pel caso di guerra.

Il bilancio preventivo sarà inviato alla Presidenza del Sotto-Comitato Regionale per il 15 Ottobre di ogni anno. Il resoconto Morale-Economico ed il bilancio consuntivo dell'anno antecedente, saranno inviati al Sotto-Comitato Regionale non più tardi della fine di Febbraio.

Art. 60. — Ogni anno i soci appartenenti ad un Sotto-

Comitato di Sezione verranno riuniti nella prima quindicina di Febbraio in Assemblea generale per:

a) udire ed approvare il Resoconto morale-economico;

b) udire ed approvare il consuntivo dell' anno spirato;

c) eleggere il proprio Presidente, quando esso sia scaduto dalla carica;

d) eleggere i membri del Sotto-Comitato che fossero scaduti, sia per estrazione che per anzianità.

Art. 61. — Alla detta Assemblea avranno diritto di voto solo i soci inscritti anteriormente al giorno in cui sia stato emanato l' avviso di convocazione, ed abbiano pagato la loro quota annuale.

Art. 62. — La prima costituzione di un Sotto-Comitato di Sezione, ove già non esiste un Sotto-Comitato, è fatta direttamente dalla Presidenza del Sotto-Comitato Regionale della Circoscrizione.

Un Sotto-Comitato di Sezione, non è costituito, se non avrà raggiunto il numero di cinquanta soci. Fino a quel momento la Presidenza del Sotto-Comitato Regionale provvederà con propri incaricati.

Durante questo tempo i soci saranno convocati in Assemblea generale, dagli incaricati dalla Presidenza del Sotto-Comitato Regionale, per udire il resoconto economico e per approvare il bilancio consuntivo.

Raggiunto che sia il numero di soci sopraindicato, gli incaricati dalla Presidenza del Sotto-Comitato Regionale, procederanno alle elezioni, ed il Sotto-Comitato sarà definitivamente costituito.

Nelle città dove esiste e funziona un Sotto-Comitato, creato anteriormente alla promulgazione dell'attuale Statuto, lo si riguarderà come legalmente costituito, indipendentemente dal numero dei soci ch'esso conta, e per conseguenza ne eserciterà le attribuzioni a norma del presente Regolamento.

Dovrà però eleggere le cariche in armonia alle presenti disposizioni.

Dei Sotto-Comitati Locali

Art. 63. — Sono Sotto-Comitati Locali, quelli esistenti in comuni sede di Comando di Distretto Militare, quelli che trovansi in città Capoluogo di Circondario (o Distretto amministrativo per le province Venete e per quella di Mantova), o aventi una popolazione superiore ai ventimila abitanti, oppure che siano stati creati tali da deliberazione del Comitato Centrale, a norma dell'Art. 14 del presente Regolamento o da deliberazione del Consiglio Direttivo, a termini dell'Art. 28 lettera *l*.

Potranno quindi a norma dei detti articoli essere investiti di attribuzioni speciali.

Art. 64. — I Sotto-Comitati Locali, sono posti sotto la direzione del Sotto-Comitato Regionale della Circoscrizione di cui fanno parte, per tutto quanto riguarda l'indirizzo generale dell'Associazione, la scelta e forma del materiale che intendessero confezionare, e l'iscrizione del personale di soccorso.

Art. 65. — Essi si compongono:

a) del Presidente;

b) del numero di Consiglieri che, da ciascuno di essi, si riterrà opportuno, a seconda delle condizioni locali, purchè non sia minore di cinque.

Art. 66. — Essi amministrano le rendite loro spettanti;

a) da lasciti o donazioni;

b) da azioni perpetue o temporanee di soci inscritti presso di essi.

Le loro deliberazioni che eccedessero i limiti dell'amministrazione, od in qualsiasi modo potessero impegnare il patrimonio o il credito dell'Associazione, dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale.

In mancanza di questa approvazione od in caso di ri-

fiuto di consenso; le dette deliberazioni saranno nulle, e non potranno in alcun modo vincolare l'Associazione, nè di fronte ai terzi, nè nei rapporti interni d'amministrazione.

Art. 67. — Essi nominano nel loro seno un Vice-Presidente che può funzionare da Economo ed un Segretario.

Questi, in unione al Presidente disimpegnano le mansioni amministrative.

Art. 68. — I capitali mobili e fondi disponibili di loro spettanza, dovranno essere depositati presso Istituti, Banche, o Casse di Risparmio di pubblica fiducia o Postali.

Ogni movimento di danaro o di materiale tanto in entrata che in uscita, dovrà risultare da apposito registro a matrice, di cui ogni polizza porterà la firma del Presidente o chi per esso, e quella della persona incaricata della Contabilità.

Art. 69. — I membri dei Sotto-Comitati Locali durano in carica cinque anni, ed ogni anno se ne rinnova il quinto.

Pei primi quattro anni gli uscenti saranno designati dalla sorte, in seguito scadranno a seconda dell'anzianità.

Gli uscenti di carica sono sempre rieleggibili.

Art. 70. — Essi si riuniscono, in via ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, per l'elezione delle cariche sopraccennate, e per prendere quelle deliberazioni che loro venissero presentate dalla propria Presidenza.

Art. 71. — I Sotto-Comitati Locali dovranno inviare annualmente al proprio Sotto-Comitato Regionale, un breve resoconto morale ed economico della loro gestione ed in doppio esemplare il loro bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione, a norma dell'Art. 28 lettera *i*; l'inventario del materiale esistente, e l'elenco del personale inscritto presso di essi pel caso di guerra.

Il bilancio preventivo sarà inviato alla Presidenza del Sotto-Comitato Regionale, non più tardi del 15 Ottobre di ogni anno; il resoconto morale ed economico ed il bilancio consuntivo dell'anno antecedente, lo saranno non più tardi del 15 Febbraio.

Art. 72. — Ogni anno i soci appartenenti ad un Sotto Comitato Locale, verranno riuniti nella seconda quindicina di Gennnaio in Assemblea Generale per:

a) udire ed approvare il resoconto morale-economico;

b) udire ed approvare il consuntivo dell'anno spirato;

c) eleggere il proprio Presidente quando esso sia scaduto dalla carica;

d) eleggere i membri del Sotto-Comitato che fossero scaduti, sia per estrazione che per anzianità.

Art. 73. — Alla detta assemblea avranno diritto di voto solo i Soci inscritti anteriormente al giorno in cui sia stato emanato l'avviso di convocazione, ed abbiamo pagato la loro quota annuale.

Art. 74. — La prima costituzione di un Sotto-Comitato Locale, ove già non ne esiste uno, è fatta direttamente dalla Presidenza del Sotto-Comitato Regionale della Circoscrizione.

Un Sotto-Comitato Locale non è costituito, se non avrà raggiunto il numero di venticinque Soci. Fino a quel momento la Presidenza del Sotto-Comitato Regionale provvederà con propri incaricati.

Durante questo tempo i Soci saranno convocati in Assemblea generale dagli incaricati dalla Presidenza del Sotto Comitato Regionale, per udire il Resoconto economico e per approvare il bilancio consuntivo.

Raggiunto che sia il numero di soci sopraindicato, gli incaricati dalla Presidenza del Sotto-Comitato Regionale procederanno alle elezioni, ed il Sotto Comitato sarà definitivamente costituito.

Nei comuni dove esiste e funziona un Sotto-Comitato costituito anteriormente alla promulgazione dell'attuale Statuto, lo si riguarderà come legalmente costituito, indipendentemente dal numero di Soci ch'esso conta, e per conseguenza ne eserciterà le attribuzioni a norma del presente Regolamento.

Dovrà però eleggere le cariche in armonia alle presenti disposizioni.

Dei Sotto-Comitati Comunali

Art. 75. — Sono Sotto-Comitati Comunali quelli esistenti nei comuni del Regno, che non sono sede di Comandi di Divisione Militare, nè Capoluoghi di provincia, di Circondario, nè sede di Comando di Distretto Militare e che abbiano una popolazione inferiore ai ventimila abitanti; oppure non siano stati creati Sotto-Comitati Locali in forza degli Art. 14 e 28 lett. *l* del presente regolamento.

Art. 76. — Essi sono sotto la dipendenza del Sotto-Comitato Regionale della Circoscrizione di cui fanno parte.

Art. 77. — Le funzioni amministrative dei Sotto-Comitati Comunali, sono disimpegnate da un Consiglio composto di cinque membri.

Fanno parte del Consiglio il Medico Condotto più anziano del Comune, e quattro Soci eletti dall'Assemblea Generale degli inscritti presso il Sotto-Comitato Comunale.

Tali Consiglieri rimangono in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 78. — Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario.

Art. 79. — La missione del Consiglio dei Sotto-Comitati Comunali, è di promuovere sottoscrizioni perpetue o temporanee fra gli abitanti del Comune, raccogliere oblazioni e materiale, riscuotere le quote di Associazione, trasmettere le somme ed i materiali raccolti al Sotto-Comitato Regionale della Circoscrizione di cui fanno parte, ed eseguire gl'incarichi speciali che ricevessero dalla Presidenza del Sotto-Comitato di Circoscrizione.

Art. 80. — Nel mese di Febbraio di ogni anno il Consiglio riunirà i soci in Assemblea per l'approvazione del resoconto morale, economico e finanziario della gestione dell'anno precedente.

Commissione per il servizio d'assistenza all'Armata di Mare

ART. 81. — I Presidenti dei Sotto-Comitati Regionali e di Sezione di città marittime, compongono una Commissione permanente presso il Comitato Centrale, sotto la Presidenza del Presidente dell'Associazione, coll'incarico di studiare l'applicazione dei servizi della Croce Rossa nelle guerre di mare e fin d'ora provvedere ai medesimi per quanto concerne la Marina.

Sarà in facoltà del Presidente di aggiungere a tale Commissione, nuovi Membri che ritenesse adatti per cognizioni speciali.

Delegazioni all'Estero

ART. 82. — Il Comitato Centrale a norma dell'Art. 8 dello Statuto, può costituire delle Rappresentanze della Croce Rossa all'Estero, ove lo creda opportuno.

ART. 83. — I Delegati vengono nominati dal Presidente, che ne determina le funzioni. Dipendono direttamente da lui.

Le ordinanze relative ad esso sono emanate dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

ART. 84. — Ogni Delegazione non potrà mai contare un numero di Membri maggiore di tre.

ART. 85. — La missione unica dei Delegati è quella di associare i connazionali, di riscuotere le quote di associazione, raccogliere oblazioni di denaro e di materiale, e trasmettere le somme ed i materiali raccolti, al Comitato Centrale.

ART. 86. — Gli associati presso le Delegazioni, saranno inscritti nell'Albo dei Soci del Comitato Centrale.

ART. 87. — Le Delegazioni, in tempo di pace, non potranno inalberare la Bandiera della Croce Rossa. In tempo di guerra, lo potranno, se vi saranno autorizzate dal Presidente del Comitato Centrale, dietro voto favorevole del Console italiano e con l'assenso del ministero degli Affari Esteri.

I Delegati dovranno notificare la propria nomina al Console italiano, nel cui Distretto avranno ad esercitare le loro funzioni, e mantenersi poi in costante relazione con lo stesso.

Unione delle Dame

ART. 88. — Presso il Comitato Centrale e tutti i Sotto-Comitati dell'Associazione, può esistere una Sezione Femminile composta di Signore appartenenti all'Associazione.

ART. 89. — Tutte le Signore facente parte delle Sezioni Femminili esistenti presso il Comitato ed i Sotto-Comitati, costituiscono l'Unione delle Dame della Croce Rossa.

ART. 90. — Essa è posta sotto l'alto patronato di S. M. la Regina.

ART. 91. — Ogni Sotto-Comitato, quando fra i Soci trova inscritto un conveniente numero di Signore, costituisce la propria Sezione Femminile.

Stabilisce il numero delle Signore che debbono far parte della Sezione, e le elegge con votazione a schede segrete.

ART. 92. — È missione della Sezione Femminile di raccogliere somme, materiali, adesioni di nuovi Soci, promuovere fra le socie l'organizzazione e l'istruzione per la cura degli ammalati e feriti.

Potranno ricevere dai Presidenti dei rispettivi Sotto-Comitati mansioni speciali.

ART. 93. — Il Presidente di un Sotto-Comitato è Presidente della Sezione Femminile del Sotto-Comitato stesso.

ART. 94. — Le dame della Sezione restano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

ART. 95. — Ogni Sezione Femminile elegge nel suo seno due Vice-Presidenti.

ART. 96. — Le Vice-Presidenti hanno facoltà di ripartire fra le Dame della Sezione, le varie mansioni a questa affidate.

ART. 97. — Le Vice-Presidenti delle Sezioni Femminili dei Sotto-Comitati Regionali, formano la Commissione Superiore dell'Unione delle Dame.

Essa può essere adunata in Roma, per trattare questioni di indirizzo generale e di massima, riflettenti gl'interessi delle Sezioni Femminili.

Tale adunanza sarà indetta dal Presidente dell'Associazione, sia per sua iniziativa che per delegazione di S. M. la Regina.

In questo caso l'adunanza sarà presieduta da una Dama a ciò delegata da S. M.

Art. 98. — I fondi in danaro ed in materiali raccolti dalle Sezioni Femminili, devono per cura delle rispettive Vice Presidenti, essere versati nelle casse, o posti nei magazzini del proprio Sotto-Comitato.

Art. 99. — Le adunanze delle Sezioni Femminili, sono presiedute dal Presidente del Sotto-Comitato cui appartengono, ed in sua assenza da una Vice-Presidente.

Vi assiste sempre il Segretario, allo scopo di redigere il processo verbale.

In dette adunanze non si potranno trattare che argomenti relativi alla missione della Sezione, ed i voti emessi saranno puramente consultivi.

Art. 100. — Il Presidente dell'Associazione, udito il Consiglio Direttivo, ha facoltà di affidare a tutte o a parte delle Sezioni Femminili, incarichi speciali.

Diplomi

Art. 101. — È istituito un Diploma d'onore, per le persone che abbiano reso grandi servigi alla Croce Rossa, in generale, o per fatti speciali di non comune importanza per l'Associazione.

Art. 102. — Il conferimento di tale Diploma potrà essere fatto per iniziativa del Presidente, o sopra proposta di un Sotto Comitato Regionale ed approvato dal Comitato Centrale a maggioranza assoluta di voti, ed a scrutinio segreto.

Art. 103. — Qualora l'iniziativa della proposta partisse da un Sotto-Comitato Regionale, la deliberazione che ne

avrà dato origine, dovrà essere stata presa a maggioranza assoluta di voti, ed a scrutinio segreto.

Art. 104. — I diplomi dovranno portare la firma del Presidente, e del Segretario Generale dell'Associazione.

Art. 105. — È istituito altresì un Diploma di Benemerenza per quelle persone che sottoscrissero cinque Azioni Perpetue.

Art. 106. — Tale Diploma sarà firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Presidente del Sotto-Comitato Regionale della Circoscrizione, nella quale tali Azioni Perpetue furono sottoscritte e pagate.

Disposizioni transitorie

Art. 107. — Il presente Regolamento andrà in vigore col 1° maggio 1885.

115793